



Decreto n° 88/2017  
del 02/10/2017  
Direzione competente: SG/GARE/TEC

**Oggetto:** CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 ED ART. 31, CO. 8., D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A FLUIDO ESISTENTI ED IN FASE DI REALIZZAZIONE NEL MOLO POLISETTORIALE - PORTO DI TARANTO. CIG: Z1A1D0BD2A.

**Revoca degli atti della procedura ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e smi.**

**Premesso che:**

- con Decreto n. 110/15 del 20.11.2015, il Commissario Straordinario del porto di Taranto stabiliva di estendere i servizi manutentivi contrattualizzati dall’Ente alle aree, manufatti ed impianti ricadenti all’interno della zona precedentemente assentita in concessione a TCT Spa insistente sul Molo Polisettoriale del Porto mercantile. Tanto a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di definizione dei rapporti tra Taranto Container Terminal Spa e Autorità portuale di Taranto, cui è seguita la disdetta (formalizzata in data 10.12.2015) da parte di TCT di tutti i contratti di gestione e fornitura di servizi primari in essere presso il Molo Polisettoriale stesso. A seguito dell’adozione di detto provvedimento, l’Ente estendeva agli operatori economici affidatari degli appalti di manutenzione in essere, l’attività manutentiva delle aree e degli impianti tecnologici ricadenti sull’area precedentemente assentita in concessione a TCT Spa;
- l’APT, con foglio prot. n. 14009 del 30.9.2016, chiedeva a Taranto Container Terminal Srl in liquidazione di “*poter conoscere i nominativi di personale informato e formato, che ha gestito gli impianti nella fase di operatività del terminal contenitori*”. TCT Srl, con nota del 5.10.2016 assunta al prot. dell’Ente al n. 14311, forniva tre nominativi di soggetti potenzialmente idonei allo svolgimento degli incarichi;
- con Decreto dell’Amministrazione n. 09/17, in data 24.1.2017, era avviata la procedura per l’affidamento del servizio di supporto tecnico in oggetto;
- con lettera d’invito prot. n. 1548/SG/GARE, in data 24.1.2017, il professionista individuato dall’Amministrazione sulla scorta delle motivazioni illustrate nel Decreto n. 09/17 cit. era invitato a presentare la propria candidatura per lo svolgimento del servizio in epigrafe, nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni riportate nella stessa lettera d’invito;
- il plico-offerta presentato dal professionista invitato perveniva nei termini prescritti nella predetta lettera d’invito (ore 13:00 del giorno 6.2.2017);
- nella seduta del giorno 15.2.2017, il Responsabile del procedimento, coadiuvato dalla Sezione gare e Contratti dell’Ente, riteneva di proporre alla S.A. - ai sensi dell’art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016 - l’aggiudicazione del servizio a favore del professionista sopra citato, così come da verbale redatto in pari data;
- nello stesso verbale si dava, altresì, atto dell’inserimento nel plico-offerta di una nota datata 3.2.2017, a firma del soggetto offerente, copia di quella già acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2431, in pari data, avente ad oggetto l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (*transshipment*) prevista dall’art. 4 del D.L. 243/2016;
- in tale nota l’operatore economico dichiarava “... *il proprio interesse a fornire il servizio richiesto, a condizione che il rapporto contrattuale che sarà instaurato con Codesto Spett.le Ente non penalizzi lo scrivente nel godere dei benefici e dei diritti previsti dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 243 del 29/12/2016, relativo all’istituzione dell’Agenzia per la Somministrazione del Lavoro in porto dedicato ai lavoratori della Taranto Container Terminal S.r.l. in liquidazione.*”;
- con atto sottoscritto in data 8.9.2017, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - delegata *ex lege* all’Istituzione dell’Agenzia *de qua* in forma societaria - ha provveduto alla costituzione dell’Agenzia.

**Rilevato che:**

- in data 30.12.2016 entrava in vigore il D.L. 29.12.2016 n. 243 del 29.12.2016 (in G.U. 30.12.2016, n. 304) convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017, n. 18 (in G.U. 28.2.2017, n. 49) che, in base all’art. 4., prevede l’istituzione, in via eccezionale e temporanea, per un termine massimo non superiore a trentasei mesi, da parte della Autorità di Sistema Portuale - previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previa delibera del Comitato Portuale - della Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell’art. 18 della L. 84/1994, autorizzate alla

movimentazione dei container che, alla data del 27.7.2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali;

- con Deliberazioni del Comitato Portuale n. 01/2017 del 10.1.2017 e n. 10/2017 del 19.6.2017, si prendeva atto della Intesa Istituzionale sottoscritta in data 27.7.2016 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia, sulla definitiva e formale istituzione della Agenzia, nelle forme e secondo il modello operativo delineato nel provvedimento di legge, con specifico oggetto costituito dall'attività di "Agenzia di somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale".

**Dato atto che:** il soggetto individuato dall'Amministrazione (ing. F. Voltasio) rientra tra i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994, autorizzate alla movimentazione dei container.

**Considerato che:** l'art. 21-quinquies della L. 241/1990 - aggiunto dall'art. 13, co. 8-duodevicies del D.L. 7/2007 convertito con modificazioni dalla L. 40/2007 - consente, in particolare, alla Pubblica Amministrazione di ritirare i provvedimenti sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto, sia di rivedere il proprio operato in corso di svolgimento e di modificarlo, perché ritenuto affetto da inopportunità, in virtù di una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario.

**Ritenuto:** che l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione abbia subito un mutamento a seguito di una intervenuta situazione di fatto (costituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro portuale), imprevedibile al momento dell'adozione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione; tale mutamento ha comportato una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario alla conservazione dei richiamati atti.

**Atteso che:** appare ricorrere, quindi, uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e smi ("nuova valutazione dell'interesse pubblico originario").

**Valutata:** di conseguenza, l'opportunità che l'aggiudicazione dell'incarico di che trattasi - non rispondendo, allo stato, all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione - imponga all'Ente il legittimo esercizio dello *ius poenitendi*.

**Considerato:** che l'AdSP orienta la propria condotta alla massimizzazione dell'efficacia amministrativa ed al buon andamento, ai sensi dell'art. 97 Cost., anche avvalendosi del diritto "al ripensamento" sui propri atti.

**Sentito:** il Segretario che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10 della L. 84/1994 e smi.

**Visti:**

- la L. 241/1990 e smi;
- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione dell'AdSP n. 04/17, in data 18.4.2017, di nomina del Segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

**DECRETA**

- I. le premesse sono parte integrante del presente atto e si intendono qui espressamente riportate e richiamate;
- II. la caducazione mediante revoca con efficacia *ex nunc* di tutti gli atti della procedura in oggetto e, in particolare, della proposta di aggiudicazione del 15.2.2017, non procedendo ad alcuna aggiudicazione del servizio in oggetto per i motivi citati in premessa;
- III. di disporre la cancellazione dello *smartCIG* acquisito sulla piattaforma attiva sul sito istituzionale dell'ANAC;
- IV. di trasmettere il presente Decreto alle Sezioni gare e Contratti e Manutenzioni e Infrastrutture dell'Ente per il compimento di tutti gli atti connessi e conseguenti oltre che per curarne la trasmissione all'operatore economico interessato.

visto:

Il Segretario Generale  
dott. Fulvio Lino Di Blasio



n.s./a.i./FLDB

Il Presidente  
prof. avv. Sergio Prete

